Regolamento Organico della Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma

Testo approvato dal Consiglio Sezionale il 2 novembre 2026 e sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei Soci

Nota introduttiva

Il Regolamento attua lo Statuto della Sezione nella versione proposta per l'adeguamento 2026. È redatto dal Consiglio Sezionale e approvato dall'Assemblea (artt. 14 e 19 dello Statuto). Non può contrastare con lo Statuto Nazionale, con il Regolamento Organico Nazionale e con lo Statuto della Sezione.

Il Regolamento Organico Nazionale disponibile risale al 2021 ed è precedente allo Statuto Nazionale approvato dal CONI il 23 luglio 2026. Dove i due testi divergono prevale lo Statuto, e questo Regolamento lo segue. Le divergenze principali sono:

Materia	R.O. Nazionale 2021	Statuto Nazionale 2026 (seguito qui)
Deleghe in Assemblea Sezionale	Fino a 4 per Socio (art. 30)	Una sola (art. 22)
Esclusione per morosità	Delibera del Consiglio Sezionale, ricorso al CDN (art. 5)	Delibera del CDN, ricorso al Collegio dei Probiviri (art. 4)
Richiesta di Assemblea Straordinaria	Due terzi più uno (art. 31)	Metà più uno (art. 22)
Invio delle candidature	Anche email ordinaria o a mano (art. 13)	Raccomandata o PEC (art. 26)
Decadenza per assenze	Tre assenze anche non consecutive (art. 33)	Tre assenze consecutive (art. 28)
Amici degli Azzurri	"Soci Benemeriti o Amici"	Sostenitori non Soci (art. 3 bis)

Quando la Nazionale adotterà un nuovo Regolamento Organico, questo testo andrà riletto e allineato.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma, in attuazione dello Statuto della Sezione.
2. Nell'applicazione si osservano, nell'ordine: lo Statuto Nazionale; il Regolamento Organico Nazionale, in quanto compatibile con lo Statuto Nazionale; lo Statuto della Sezione; il presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con norme di grado superiore sono disapplicate.

Titolo II – Soci, Amici degli Azzurri e volontari

Art. 2 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione, come Socio o come Amico degli Azzurri, può essere presentata: a) online, tramite la procedura di iscrizione dell'area riservata dell'ANAOAI Nazionale (https://areariservata.lamagliazzurra.it/domanda-iscrizione); b) su modulo cartaceo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, compilato e sottoscritto a mano.
2. La domanda presentata online segue le modalità stabilite dall'ANAOAI Nazionale per la procedura telematica, compresi l'invio della documentazione e il versamento delle quote. La Segreteria della Sezione, informata della domanda, ne cura il seguito per la parte di competenza e accoglie il nuovo iscritto.
3. Se la domanda è presentata su modulo cartaceo, si applica la seguente procedura: il modulo è consegnato alla Segreteria della Sezione con la documentazione dei requisiti sportivi; il Presidente, verificata la completezza della domanda, la convalida e la trasmette alla Segreteria Generale entro 15 giorni, con la quota di iscrizione e la quota una tantum per tessera, diploma e distintivo stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Nel caso di domanda su modulo cartaceo, la Segreteria della Sezione comunica all'interessato l'esito della domanda e gli consegna la tessera emessa dall'ANAOAI Nazionale.

Art. 3 – Libro dei Soci e rinnovi

1. Il Libro dei Soci è tenuto in formato elettronico dal Segretario. Per ogni Socio riporta: dati anagrafici e di contatto, categoria, numero di tessera, disciplina, data di ammissione, rinnovi annuali e data di eventuale cessazione.
2. Il Libro dei Soci è allineato al libro dei soci nazionale, che prevale in caso di discordanza (art. 6 dello Statuto). Il Segretario ne verifica la corrispondenza con la Segreteria Nazionale al 31 dicembre di ogni anno e prima dell'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna Assemblea.
3. La quota annuale è versata alla Sezione o direttamente all'ANAOAI Nazionale, entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Segretario invia a ciascun Socio un promemoria per il rinnovo. Un secondo promemoria è inviato un mese prima della scadenza a chi non ha ancora rinnovato.
5. Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio prende atto del numero dei Soci in regola, ai fini dell'art. 19, comma 1, dello Statuto.

Art. 4 – Proposte di Soci Onorari

1. Il Consiglio Sezionale può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di Soci Onorari, entro il limite di un trentesimo dei Soci in regola della Sezione.
2. Le proposte riguardano personalità di alto livello etico, culturale o istituzionale, anche esterne al mondo dello sport. Sono motivate per iscritto e deliberate dal Consiglio.

Art. 5 – Amici degli Azzurri

1. La richiesta di adesione come Amico degli Azzurri è presentata online o su modulo cartaceo, con le modalità dell'art. 2, e contiene l'impegno a rispettare lo Statuto e il Regolamento Organico. È accolta con delibera del Consiglio Sezionale.

2. La quota annuale è quella stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Sezionale può stabilire una quota integrativa per le iniziative della Sezione; nel primo anno di applicazione del presente Regolamento non è prevista alcuna quota integrativa.
3. Gli Amici degli Azzurri sono iscritti nel libro dei Sostenitori non Soci. Partecipano alle iniziative pubbliche e conviviali della Sezione, possono collaborare come volontari e sono invitati all'Assemblea senza diritto di voto.
4. Non votano, non sono computati nei quorum e non possono ricoprire cariche associative.

Art. 6 – Volontari e rimborsi spese

1. Non costituisce attività di volontariato la partecipazione dei Soci alla vita associativa: assemblee, cariche sociali, presenza a cerimonie, premiazioni e iniziative pubbliche, anche come atleti, testimoni o relatori.
2. È volontario chi presta per la Sezione, in modo personale, spontaneo e gratuito, un'attività organizzativa od operativa.
3. Chi presta questa attività in modo continuativo è iscritto nel registro dei volontari. Chi la presta in modo occasionale, in occasione di singoli eventi, è annotato in una sezione separata del registro, con generalità, codice fiscale, residenza e data dell'attività.
4. Prima di ogni iniziativa che preveda volontari, il Segretario verifica la copertura assicurativa: polizza dell'ANAOAI Nazionale o, in mancanza, polizza della Sezione, anche numerica per i volontari occasionali.
5. Il registro è tenuto in formato elettronico dal Segretario.
6. Sono rimborsabili soltanto le spese documentate, autorizzate in anticipo dal Presidente e richieste entro 60 giorni, entro il limite di € 150 per singola spesa, oltre il quale serve la delibera del Consiglio. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Titolo III – Assemblea Sezionale

Art. 7 – Convocazione e documenti

1. L'avviso di convocazione indica luogo o modalità telematica, giorno e ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno e modalità di partecipazione e di delega.
2. All'avviso sono allegati, secondo i casi:
 a. per l'Assemblea Ordinaria: la relazione del Presidente, il rendiconto e l'eventuale relazione del Revisore, che possono anche essere messi a disposizione dei Soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea;
 b. per l'Assemblea Straordinaria: il testo delle modifiche proposte o una relazione sugli argomenti;
 c. per l'Assemblea Elettiva: il numero dei posti da eleggere, il modulo di candidatura e il modulo di delega.
3. L'Assemblea Elettiva è convocata almeno 30 giorni prima, per lasciare il tempo di presentare le candidature.
4. La richiesta di Assemblea Straordinaria presentata dai Consiglieri o dai Soci indica gli argomenti e una sintetica relazione. Il Consiglio la indice entro 30 giorni dalla ricezione e può aggiungere altri argomenti.

Art. 8 – Elenco degli aventi diritto al voto

1. Il Consiglio approva l'elenco degli aventi diritto al voto alla data dell'avviso di convocazione e lo mette a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
2. Sono esclusi dall'elenco: i minorenni; gli Amici degli Azzurri; i Soci non in regola con il tesseramento; i Soci sospesi o inibiti; il Presidente, i Consiglieri e il Revisore; i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, compreso il Presidente Nazionale; nelle sole Assemblee Elettive, i candidati.
3. L'elenco è pubblicato completo. I candidati ne sono esclusi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, senza necessità di ripubblicarlo.
4. I reclami contro l'elenco sono presentati per iscritto al Consiglio, con i documenti a sostegno, entro il quinto giorno precedente l'Assemblea. Il Consiglio decide, anche con riunione d'urgenza, entro il giorno precedente l'Assemblea, sulla base del Libro dei Soci nazionale, e comunica la decisione all'interessato. Non sono ammessi reclami in sede di Assemblea. Resta fermo il ricorso previsto dall'art. 15.

Art. 9 – Deleghe

1. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto della Sezione. Ogni Socio può portare una sola delega.
2. La delega è redatta per iscritto, preferibilmente sul modulo allegato all'avviso. È valida anche se redatta in altra forma, purché riporti le generalità del delegante e del delegato e sia accompagnata dalla copia, anche fotografica, di un documento del delegante, a pena di inammissibilità. La delega inviata alla Segreteria dall'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro dei Soci entro il giorno precedente l'Assemblea è valida senza necessità di sottoscrizione autografa.
3. Non possono ricevere deleghe il Presidente, i Consiglieri, il Revisore, i candidati e gli altri Soci che intervengono senza diritto di voto (art. 13, comma 7, dello Statuto).
4. Le deleghe sono consegnate alla Commissione Verifica Poteri prima dell'inizio dei lavori oppure inviate alla Segreteria per posta elettronica secondo il comma 2. La Segreteria trasmette alla Commissione le deleghe ricevute.

Art. 10 – Operazioni preliminari

1. Prima dei lavori:
 a. la Commissione Verifica Poteri, composta da tre Soci nominati dal Presidente tra chi non ricopre cariche e non è candidato, nelle Assemblee Elettive dopo la scadenza delle candidature (se il Presidente è candidato, la nomina spetta al Consigliere non candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ANAOAI), accerta presenze e deleghe e comunica il numero dei voti esprimibili;
 b. l'Assemblea nomina un Segretario. Nelle Assemblee Elettive elegge inoltre, anche per acclamazione, il proprio Presidente; Presidente e Segretario dell'Assemblea Elettiva sono scelti tra chi non fa parte del Consiglio in carica e non è candidato. Nelle altre Assemblee la presidenza spetta al Presidente Sezionale, secondo l'art. 17 dello Statuto;
 c. nelle Assemblee Elettive l'Assemblea nomina, anche per acclamazione, tre scrutatori tra i non candidati.
2. La nomina di un Vice Presidente dell'Assemblea può essere omessa.

Art. 11 – Assemblea a distanza o mista

1. Il Consiglio può prevedere che l'Assemblea si svolga in videoconferenza o in forma mista, indicando nell'avviso la piattaforma e le istruzioni di accesso.
2. I partecipanti a distanza sono identificati con un documento mostrato in video o con un codice personale inviato dalla Segreteria.
3. Le votazioni palesi si svolgono per appello nominale o con la funzione di voto della piattaforma. Le Assemblee Elettive si svolgono in forma telematica o mista solo se è disponibile un sistema di voto elettronico che garantisca segretezza e unicità del voto; in mancanza si svolgono in presenza, con schede e urna, e l'avviso lo indica.

Art. 12 – Candidature

1. Le candidature sono individuali. Ogni Socio può candidarsi a una sola carica per ciascuna Assemblea.
2. La candidatura è redatta sul modulo predisposto dalla Sezione. Contiene la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti dell'art. 18 dello Statuto e un breve curriculum sportivo e associativo.
3. È inviata per raccomandata o PEC alla Segreteria della Sezione o alla Segreteria Nazionale e deve pervenire entro le ore 24 del settimo giorno precedente l'Assemblea, a pena di decadenza. Il candidato informa la Sezione anche delle candidature a cariche nazionali.
4. Entro 2 giorni dalla scadenza il Presidente e il Segretario verificano l'ammissibilità delle candidature e inviano l'elenco dei candidati, con i curricula, a tutti gli aventi diritto. Chi dei due è candidato è sostituito dal Consigliere non candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ANAOAI.
5. L'esclusione è comunicata al candidato con le motivazioni. Il candidato escluso può presentare reclamo scritto al Consiglio entro il giorno successivo alla comunicazione. Il Consiglio decide, anche con riunione d'urgenza, entro il giorno precedente l'Assemblea; i Consiglieri candidati non partecipano alla decisione e non sono computati ai fini della validità della riunione. Non sono ammessi reclami in sede di Assemblea. Resta fermo il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale previsto dall'art. 15.
6. Se le candidature valide sono inferiori ai posti, si applica l'art. 15, comma 4, dello Statuto.

Art. 13 – Votazioni ed elezioni

1. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale, salvo che lo Statuto disponga lo scrutinio segreto o che lo richieda almeno un quinto dei presenti aventi diritto. Le elezioni si svolgono sempre a scrutinio segreto e non possono avvenire per acclamazione.
2. Le elezioni si svolgono separatamente e sempre in questo ordine: Presidente, Consiglieri, Revisore.
3. È eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed escluse le nulle. Se nessuno la raggiunge si procede al ballottaggio tra i due più votati, con la stessa maggioranza. Se nel ballottaggio nessuno dei due candidati raggiunge la maggioranza richiesta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta. Se anche la votazione ripetuta non dà esito, l'Assemblea è riconvocata e si tiene entro 30 giorni; l'avviso è inviato almeno 15 giorni prima, in deroga all'art. 7, comma 3. Ai fini del presente comma, le due votazioni senza esito sono il ballottaggio e la sua ripetizione; il primo turno di votazione non è computato. In tal caso non si procede alle elezioni dei Consiglieri e del Revisore. Nell'Assemblea riconvocata si svolgono tutte le elezioni e tutte le

candidature, a qualsiasi carica, sono presentate di nuovo secondo l'art. 12, anche da chi si era già candidato.

4. Se per la carica di Presidente o di Revisore c'è un solo candidato, si vota con scheda semplificata: la scheda riporta il nome del candidato e le caselle "Sì" e "No". Il candidato è eletto se i "Sì" superano la metà dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche. Se i candidati alla carica di Revisore sono più di uno, è eletto il più votato. Se il candidato unico alla carica di Presidente non è eletto, si procede come previsto dal comma 3 per il caso di votazioni senza esito: non si svolgono le altre elezioni e l'Assemblea è riconvocata, con nuova presentazione di tutte le candidature. Se non è eletto il candidato unico alla carica di Revisore, si applica l'art. 22 dello Statuto; se neppure così il Revisore è eletto, il posto resta vacante ed è coperto dalla prima Assemblea utile.
5. Per l'elezione dei Consiglieri ogni elettore può esprimere preferenze fino al numero dei posti da coprire. Sono eletti i più votati, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo per la rappresentanza di genere.
6. Per assicurare la rappresentanza di genere prevista dall'art. 19 dello Statuto, sono eletti anzitutto, fino al raggiungimento della quota, i candidati più votati del genere meno rappresentato; i posti restanti sono attribuiti ai candidati più votati, senza distinzione di genere. Se le candidature di un genere sono inferiori alla quota, sono eletti tutti i candidati di quel genere e i posti residui sono attribuiti agli altri candidati in ordine di voti.
7. In caso di parità di voti tra candidati Consiglieri prevale il candidato del genere meno rappresentato tra i Consiglieri già eletti. Tra candidati dello stesso genere, o se i due generi sono rappresentati in egual misura, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ANAOAI, calcolata dalla data della prima ammissione risultante dal libro dei soci nazionale; in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Gli stessi criteri, escluso quello di genere, si applicano alla parità per l'ammissione al ballottaggio per la carica di Presidente e per l'elezione del Revisore, e valgono anche per la graduatoria dei non eletti.
8. Per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'elezione dei Consiglieri, esclusa la rappresentanza di genere. I candidati a Delegato non partecipano alla votazione per l'elezione dei Delegati e non possono ricevere deleghe; conservano il diritto di voto sugli altri punti all'ordine del giorno e sono computati tra i presenti ai fini del quorum. I Delegati esercitano personalmente il voto nell'Assemblea Nazionale e non possono conferire né ricevere deleghe.
9. Le schede sono predisposte dalla Segreteria, timbrate e siglate da uno scrutatore. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento o con un numero di preferenze superiore a quello consentito.
10. Gli scrutatori redigono il verbale dello scrutinio con i voti di ciascun candidato. Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

Art. 14 – Accettazione delle cariche

1. L'eletto accetta la carica con dichiarazione a verbale o per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elezione. La mancata accettazione nel termine equivale a rinuncia.
2. Se un Consigliere eletto non accetta subentra il primo dei non eletti, nel rispetto della rappresentanza di genere prevista dall'art. 19 dello Statuto; il subentrante accetta con le stesse modalità. Se non accetta il Presidente eletto, tutte le elezioni di quell'Assemblea sono considerate non avvenute e si procede come previsto dall'art. 13, comma 3, per il caso di votazioni senza esito.

Art. 15 – Verbale e ricorsi

1. Il verbale dell'Assemblea, con gli allegati e l'eventuale verbale di scrutinio, è trasmesso alla Segreteria Generale entro 15 giorni e reso disponibile ai Soci.
2. Le deliberazioni elettive hanno effetto dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. I ricorsi contro la validità dell'Assemblea sono presentati al Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori, a pena di decadenza.

Titolo IV – Consiglio Sezionale e cariche

Art. 16 – Riunioni del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio per email almeno 8 giorni prima, o 3 giorni in caso di urgenza, indicando ordine del giorno, luogo o collegamento.
2. I documenti da esaminare sono inviati ai Consiglieri almeno 3 giorni prima. Ogni Consigliere può chiedere di inserire argomenti all'ordine del giorno.
3. Le riunioni si tengono in presenza, in videoconferenza o in forma mista.
4. Il verbale è redatto dal Segretario, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e approvato nella riunione successiva. Una sintesi delle deliberazioni è comunicata ai Soci.

Art. 17 – Incarichi particolari

1. Il Consiglio può affidare a singoli Consiglieri o Soci incarichi particolari e temporanei, definendone oggetto e durata. Ad esempio: comunicazione e canali social; rapporti con scuole e università; organizzazione degli eventi; archivio storico e progetto Wikiazzurri; referenti per le discipline sportive.
2. Il Consiglio nomina il responsabile safeguarding della Sezione, previsto dall'art. 3 dello Statuto.
3. Gli incaricati riferiscono periodicamente al Consiglio e non possono assumere impegni di spesa senza autorizzazione.

Art. 18 – Gestione finanziaria

1. Le entrate e le uscite della Sezione transitano su un conto intestato alla Sezione. Il Presidente ha la firma. Il Consiglio può autorizzare a operare anche il Segretario o un Consigliere delegato.
2. Il Presidente può disporre spese previste nel preventivo fino a € 500 per singola spesa. Le spese superiori, o non previste nel preventivo, richiedono la delibera del Consiglio.
3. I pagamenti sono effettuati con strumenti tracciabili. La piccola cassa in contanti non supera € 200.
4. Il Segretario tiene la prima nota delle entrate e delle uscite. I documenti contabili sono conservati per almeno 10 anni.
5. Nessun Socio, Consigliere o incaricato può riscuotere somme per conto della Sezione senza rilasciare ricevuta.

Art. 19 – Assenze e decadenza

1. Il Consigliere impossibilitato a partecipare comunica e motiva l'assenza per iscritto prima della riunione.

2. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive senza giusta causa è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio, sentito l'interessato. Per la sostituzione si applica l'art. 23 dello Statuto.

Art. 20 – Conflitto di interessi

1. Il componente di un organo che ha un interesse personale, anche economico, in una deliberazione lo dichiara prima della discussione e si astiene dal voto. La dichiarazione e l'astensione sono riportate a verbale.
2. Non possono essere affidati incarichi retribuiti o forniture ai componenti del Consiglio o ai loro familiari, salvo delibera motivata del Consiglio, assunta senza il voto dell'interessato e a condizioni non superiori a quelle di mercato.

Titolo V – Programma, rendiconto e iniziative

Art. 21 – Calendario amministrativo

1. Ogni anno:
 a. entro il 31 gennaio il Consiglio approva il programma delle attività e il preventivo di spesa;
 b. entro il 28 febbraio il Consiglio predispone il rendiconto dell'anno precedente e lo trasmette al Revisore, se previsto;
 c. almeno 8 giorni prima dell'Assemblea il rendiconto è messo a disposizione dei Soci;
 d. entro il 31 marzo l'Assemblea Ordinaria approva il rendiconto;
 e. entro il 10 aprile il rendiconto approvato è trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22 – Premi e borse di studio

1. I premi e le borse di studio previsti dall'art. 4 dello Statuto sono assegnati con un bando approvato dal Consiglio. Il bando indica destinatari, requisiti, importo, durata, criteri di valutazione e scadenze.
2. Le domande sono valutate da una commissione di tre membri nominata dal Consiglio. Non può farne parte chi ha legami familiari con i candidati.
3. La graduatoria è approvata dal Consiglio e pubblicata sui canali della Sezione.

Art. 23 – Convenzioni, accordi e patrocini

1. Le convenzioni e gli accordi con enti pubblici e privati sono deliberati dal Consiglio e sottoscritti dal Presidente.
2. Per gli accordi che impegnano il nome dell'ANAOAI a livello nazionale, o che rientrano nelle competenze degli organi nazionali, il Presidente acquisisce prima l'intesa dell'ANAOAI Nazionale, come prevede l'art. 4, comma 2, dello Statuto.
3. Il patrocinio della Sezione e l'uso del suo logo da parte di terzi sono concessi dal Presidente per iniziative coerenti con le finalità associative. Il Presidente ne informa il Consiglio.

Titolo VI – Immagine, comunicazione e tutela delle persone

Art. 24 – Logo e labaro

1. Il logo, il labaro, le tessere e i distintivi sono conformi ai modelli approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il labaro è custodito presso la sede e partecipa alle cerimonie con l'autorizzazione del Presidente.

Art. 25 – Comunicazione

1. I canali ufficiali della Sezione sono: il sito web "www.atletiazzurriroma.net", la pagina Facebook "Anaoai - Atleti Olimpici e Azzurri Roma", l'indirizzo email della Sezione e gli altri canali istituiti dal Consiglio.
2. I canali sono gestiti dal Presidente o dall'incaricato per la comunicazione. Le credenziali di accesso sono intestate alla Sezione e custodite dal Presidente.
3. Parla a nome della Sezione il Presidente o chi è da lui delegato. I Soci che intervengono pubblicamente su temi associativi chiariscono quando esprimono opinioni personali.
4. Le comunicazioni ufficiali sono sobrie e rispettose. Per ricordi, celebrazioni e notizie sui Soci si usano di preferenza fotografie autentiche, con il consenso degli interessati.

Art. 26 – Dati personali

1. La Sezione tratta i dati dei Soci, degli Amici degli Azzurri e dei volontari solo per le finalità associative, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e fornisce l'informativa al momento dell'adesione.
2. Il Libro dei Soci è custodito dal Segretario; per la gestione vi accedono il Presidente, il Segretario e gli incaricati autorizzati. Resta fermo il diritto dei Soci di esaminare i libri sociali (art. 10 dello Statuto): la richiesta scritta è evasa entro 30 giorni, con consultazione presso la sede o in altro luogo indicato dal Segretario, oppure con invio di estratti; i dati personali di terzi sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. I dati non sono comunicati a terzi, salvo all'ANAOAI Nazionale e nei casi previsti dalla legge.
3. La pubblicazione di fotografie e immagini richiede il consenso dell'interessato. Per i minorenni serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 27 – Safeguarding

1. La Sezione adotta il modello organizzativo e il codice di condotta predisposti dal Safeguarding Office nazionale. Le segnalazioni sono inviate al responsabile safeguarding nominato dal Consiglio (art. 17), che le tratta con riservatezza e le trasmette, se necessario, al Safeguarding Office nazionale.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 28 – Provvedimenti disciplinari

1. La Sezione non infligge sanzioni disciplinari. Il Consiglio segnala i fatti di possibile rilievo agli organi nazionali competenti, secondo lo Statuto e il Regolamento Organico Nazionali.

Art. 29 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea ed è trasmesso alla Segreteria Generale.
2. Le modifiche sono proposte dal Consiglio e approvate dall'Assemblea.
3. Il Consiglio adegua le parti del Regolamento che risultino in contrasto con un nuovo Regolamento Organico Nazionale e sottopone le modifiche alla prima Assemblea utile.